

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SI PERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33
ROMA VIALE GORIZIA 25/C
TEL. 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

**ECCOMO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA**

NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse della Prof.ssa Clotilde Zampognaro nata il 22.05.1971 a
Pompei (C.F.) rappresentata e difesa giusta mandato a margine
dall'avv. Renato Labriola (C.F. LBRRT64B01B963T) con il quale
elettivamente domicilia in Napoli alla via De Gasperi n. 33 presso l'avv.
Francesco Landolfi

Il sottoscritto professionista dichiara di voler ricevere le comunicazioni
relative al presente giudizio al seguente fax: 0823213007 o alla
seguente pec: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it,
considerando sinora come valida ed efficace la notifica effettuata
secondo le seguenti modalità.

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
(M.I.U.R.) in persona del Ministro p.t.
- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
(M.I.U.R.) – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania –
Direzione Generale – Ufficio V – Dirigenti Scolastici in persona del
legale rappresentante.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

PREVIA SOSPENSIONE ANCHE INAUDITA AL TERZA PARTE

PROCURA

Avv. Renato Labriola

Vi nomino e Vi costituisco mio
avvocato per rappresentarmi e
difendermi davanti al Tar
Campania – Napoli nel
procedimento di cui al presente
ricorso contro il Ministero
dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca (M.I.U.R.) –
Ufficio Scolastico Regionale per
la Campania – Direzione
Generale – Ufficio V – Dirigenti
Scolastici per l'annullamento del
provvedimento prot. n.
AOODRCA 4344 del 16 giugno
2014 in impugnato, in ogni sua
fase conferendo i più ampi poteri
previsti dalla legge, compreso
quello di proporre motivi
aggravanti e chiedere la causa terzi
responsabili, conferendo
espressa facoltà di transigere, e
conciliare la presente controversia,
con promessa di rito e valido del
vostro operato. Vi conferisco,
altresi, la facoltà di rinanziare agli
atti ed all'azione, di accettare
rinunzie.

Vi autorizzo al trattamento dei dati
personali.

Eleggo domicilio presso di Voi.

Clotilde Zampognaro

È AUTENTICA

Renato Labriola
RICORRENTE
REGIONALE DELLA CAMPANIA
15 SET. 2014
N.R.G.

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33
ROMA VIALE GORIZIA 25/C
TEL. 0823325786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificataavvocati.it

➤ Del provvedimento prot. n. AOODRCA 4344 del 16 giugno 2014 a firma del Direttore Generale Diego Bouché notificato alla ricorrente con racc. ta A/R n. 14135490256-2 il 7.7.2014 avente ad oggetto “*Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi..... – Comunicazione esclusione dalla procedura concorsuale*”.

FATTO

La Prof.ssa Clotilde Zampognaro ha partecipato al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi indetto con D.D.G. del M.I.U.R. del 13.07.2011 pubblicato sulla G.U. 4^a Serie Speciale Concorsi n. 56 del 15.07.2011.

Nell'ottobre 2011 ha sostenuto i test preselettivi rispondendo a 75 su 100 e risultando non idonea.

Averso il detto giudizio di non idoneità l'odierna ricorrente ha proposto ricorso R.G. 6298/2001, unitamente ad altre candidate, presso Codesto Ecc.mo Tribunale, ottenendo l'accoglimento del Decreto monocratico inaudita altera parte n. 1951/2011 del 13.12.2011 con il quale è stata ammessa alle prove scritte da sostenersi il 14 e 15.12.2011.

Nel novembre 2012 l'odierna ricorrente supera le prove scritte riportando rispettivamente 22/30 alla prima prova e 23/30 alla seconda prova.

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33
ROMA VIALE GORIZIA 25/C
TEL. 0823323786, FAX 0823213007
PEC: avrenato@protonmail.it posta certificata: avrenato@it

Il 30.01.2014 ha sostenuto le prove orali risultando idonea con la votazione di 25,50.

Ocorre precisare che, nelle more dell'espletamento delle prove di concorso della ricorrente, il TAR Campania IV Sezione nella Camera di Consiglio dell'11.01.2012 riferentesi al ricorso R.G. 6298/11 con ordinanza collegiale n. 1019/2012 si dichiarava incompetente a favore del TAR Lazio. Riassunto il ricorso al TAR Lazio – Terza Sezione Bis con l'R.G. 2468/2012, la ricorrente ha avuto rigettato la sua richiesta di sospensione cautelare con ordinanza n. 1774/2012 del 18.05.2012 con la seguente motivazione “considerato che i ricorrenti sono stati ammessi alle prove scritte in virtù di decreto monocratico del TAR Campania e che tali prove sono state effettivamente sostenute dagli stessi senza che ne sia stato reso noto l'esito; considerato peraltro che potrà residuare l'interesse dei ricorrenti al provvedimento cautelare solo qualora esclusi dalle prove orali; ritenuto pertanto che allo stato non risulta sussistente il pregiudizio grave e irreparabile lamentato dai predetti”. Da quanto esposto è di palmare evidenza che il TAR Lazio non ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione per una qualche infondatezza nel merito delle doglianze ma unicamente perché non è stato dimostrato il danno grave e irreparabile della ricorrente che, dal tenore della motivazione, è stato individuato in uno con l'interesse a ricorrere con l'esclusione dalle prove orali. Questo passaggio fattuale è di vitale importanza per

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33
ROMA VIALE GORIZIA 25/C
TEL. 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

comprendere ed evidenziare il comportamento illegittimo dell'Amministrazione resistente.

Inoltre si evidenzia che la suddetta ordinanza di rigetto è del 18.05.2012 e, nonostante la sua esistenza, il MIUR non ha escluso dal concorso "de quo" l'odierna ricorrente, ma le ha consentito di superare sia le prove scritte nel novembre 2012 sia quelle orali nel gennaio 2014.

Mentre la ricorrente attendeva fiduciosa l'inclusione in graduatoria, che ancora non si è formata e non è stata ancora pubblicata essendo in corso di completamento le procedure di verifica, inaspettatamente con raccolta A/R n. 14135490256-2 il 7.7.2014 le è stato notificato il provvedimento prot. n. AOODRCA 4344 del 16 giugno 2014 a firma del Direttore Generale Diego Bouchè avente ad oggetto "*Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi..... – Comunicazione esclusione dalla procedura concorsuale*" con cui le veniva perentoriamente comunicato che "*in riferimento all'oggetto, esaminati gli atti in possesso dell'Amministrazione, con la presente si dispone l'esclusione della S.V. dalla procedura concorsuale epigrafata ai sensi dell'art. 3 co. 7 del Bando di concorso letto in combinato disposto con gli artt. 6 e 8*".

Il provvedimento prot. n. AOODRCA 4344 del 16 giugno 2014 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Ufficio V – Dirigenti Scolastici a firma del Direttore Generale Diego

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATI RE SPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33
ROMA VIALE GORIZIA 25/C
TEL. 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvocato@studiolabriola.it posta certificata: avvocat@it

Bouchè è palesemente illegittimo e deve essere annullato previa sospensione anche inaudita altera parte per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.L. PALESE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE E CONSERVAZIONE

Il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 in quanto è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento in quanto l'amministrazione, ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione al concorso, avrebbe dovuto adempiere ad un onere di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione. Ed infatti, se è senza dubbio condivisibile che la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ad un concorso può essere effettuata anche in un momento del procedimento concorsuale postposto allo svolgimento delle prove, è altrettanto vero, in osservanza del principio di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, che si dia la possibilità al candidato, ove sorgano perplessità sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale o si debba "integrare" documentazione entrambi dichiarati in sede di autocertificazione, di poter dimostrare il possesso effettivo dei requisiti de quibus. Tale possibilità può essere assicurata solo con la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 241/90. Nel caso di specie se si fosse data questa possibilità alla ricorrente, sicuramente la stessa, come si

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURA SUPERIORE
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33
ROMA VIALE CORIZIA 25/C
TEL. 0823323786 FAX 0823218007
PEC: avvenadabnrl@postacertificata-avvocati.it

dimostri nel prosieguo del presente ricorso, avrebbe dimostrato la sussistenza di tutti i requisiti per poter concludere la detta procedura concorsuale

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. CARENTE ED ERRONEA MOTIVAZIONE. ECCESSE DI POTERE PER ERRORE NELLA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. ECCESSE DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. PALESE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il provvedimento di esclusione impugnato in questa sede è illegittimo anche per carenza di motivazione e palese erroneità dei presupposti di fatto.

E' carente di motivazione in quanto si limita ad affermare che la ricorrente è stata esclusa dal concorso "de quo" "ai sensi dell'art. 3 co. 7 del Bando di concorso letto in combinato disposto con gli artt. 6 e 8" senza però nulla specificare ed estrinsecare quali siano state le violazioni o le patologie imputabili alla ricorrente che avrebbero disatteso il disposto dei suddetti articoli.

In particolare:

- L'art. 3 comma 7 del bando di concorso esplicitamente recita che "al concorso di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle Istituzioni scolastiche e statali che sia in

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON ROSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 13
ROMA VIALE GORIZIA 25/C
TEL. 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocat.it

possessione della laurea magistrale o titolo equiparato....e che abbia maturato dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola". L'art.6 espressamente recita "non sono ammessi al concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente e coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso in più regioni".

Ebbene, come risulta dalla documentazione versata in atti la ricorrente è in possesso sia di laurea magistrale e sia del requisito del servizio di cinque anni effettivamente prestato in ogni ordine di scuola dopo la nomina in ruolo ed è in possesso di tutti gli altri requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni

➤ Con riguardo alla contestazione delle cause di esclusione di cui all'art. 8 del bando, si fa espresso rinvio al punto 3 del presente ricorso

3. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 2 BIS (INSERITO DAL DPR 30.10.1996 N. 693) DEL DPR 9 MAGGIO 1994 N. 487.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL DLGS N. 297/1994. APODITTICITA', ECCCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. ECCCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO. ECCCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' INTRINSECA DELL'AZIONE

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33
ROMA VIALE GORIZIA 25/C
TEL 082332756 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postecertificata-avvocati.it

AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
UGUAGLIANZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICACIA -
EFFICIENZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7 DELLA
COSTITUZIONE. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONevolezza.
ECCESO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ILLOGICA
CONTRADDITTORIA E APODITTICA. MANCATO
BILANCIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO CONCRETO E
DEGLI INTERESSI PRIVATI. ECCESO DI POTERE PER
SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. ECCESO DI POTERE PER
CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA. CARENZA ASSOLUTA
DI MOTIVAZIONE.

Con riferimento alla contestazione secondo cui la ricorrente sarebbe stata
esclusa ai sensi dell'art. 8 del bando, la stessa è palesemente illegittima
anche sotto ulteriori profili rispetto a quelli esplicitati al punto 2 del presente
ricorso.

Infatti occorre evidenziare che la ricorrente è stata ammessa a sostenere le
prove scritte a seguito di concessione di decreto monocratico del TAR
Campania e che la stessa ha sostenuto sia le prove scritte sia le prove orali
superandole brillantemente. Orbene anche dal tenore dell'ordinanza del
TAR Lazio che non ha concesso in sede di riassunzione, la sospensiva si
evince che il superamento della prova orale "assorbe" anche l'esito della

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURA SUPERIORE
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON ROSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 13
ROMA VIALE GORIZIA 25/C
TEL. 0823525780 FAX 0823215807
PEC: avvocato@labriola.it posta certificata: avvocato@labriola.it

prova preselettiva. Infatti il Tar Lazio non ha respinto la richiesta di
sospensione cautelare del provvedimento di esclusione per una qualche
infondatezza nel merito delle doglianze ma unicamente perché non è stato
dimostrato il danno grave e irreparabile della ricorrente che, dal tenore della
motivazione, è stato individuato in uno con l'interesse a ricorrere con
l'esclusione dalle prove orali, intendendo "implicitamente" che il superamento
delle stesse avrebbe reso inutile valutare l'aspetto superamento delle prove
preselettive.

Infatti la prova preselettiva nel concorso in esame non è volta a saggiare le
conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfolire la platea degli
stessi e ciò è confermato dal bando stesso che all'art. 8 punto 13
esplicitamente afferma che *"il punteggio conseguito nella prova di
preselezione non concorre alla votazione del voto finale di merito"*

In particolare alla fattispecie va ritenuto applicabile il regolamento sui
concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis
(inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che *"Le prove di
esame possono essere predicate da forme di preselezione predisposte anche
da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna
prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono
prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di
programmi elaborati da esperti in selezione"*. Lo stesso regolamento sui
concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi *"i
voti delle prove scritte o pratiche o teorico - pratiche e quello dei*

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURA SUPERIORE
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33
ROMA VIALE GORIZIA 25/C
TEL. 082333786 FAX 0823213007
PEC: avvenatolabriola@postacertificata.avvocati.it

colloquio” (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per dirigente scolastico. Data la funzione di sfilamento dell’accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, la detta preselezione non può essere invocata ex post dal MIUR per escludere la ricorrente; soprattutto se si è consentito alla stessa di partecipare, e superare brillantemente, sia le prove scritte che le prove orali.

Comportandosi in tale maniera IL MIUR viola palesemente l’art. 97 della Costituzione sotto l’aspetto del buon andamento dell’azione amministrativa, in quanto se è vero come è vero che, ai sensi dell’art. 8 comma 13 la preselezione non rileva ai fini della valutazione finale della capacità del candidato, e che la ricorrente ha dimostrato superando le prove scritte ed orali di essere idonea a esercitare e ricoprire la carica e la funzione di dirigente scolastico l’escluderla per la ragione di cui sopra arreca un danno non solo al singolo interesse della stessa ma lo arreca anche all’interesse pubblico in quanto si impedisce alla collettività di usufruire dei servizi di un soggetto che per tabulas è idoneo a svolgere le funzioni di dirigente scolastico solo perché è sorta contestazione su una fase preselettiva che ha la sola funzione di sfilamento. D’altra parte se l’Amministrazione avesse voluto escludere effettivamente la ricorrente dalle prove l’avrebbe dovuto fare dal 18.05.2012 giorno in cui il Tar Lazio Terza Sez. Bis ha rigettato la

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPARI 33
ROMA VIALE GORIZIA 25/C
TEL 082332786 FAX 0823213007
PEC: avvenchiodibrodia@postacertificata-avvocati.it

richiesta di sospensiva e non far sostenere alla ricorrente le prove scritte e orali, farglielo superare per poi escluderla.

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA

Il provvedimento impugnato risultano essere palesemente illegittimi perché violano sia la normativa indicata in epigrafe, che il principio della *par condicio* tra i candidati. Infatti, l'aver escluso la ricorrente dopo averla ammessa a sostenere e superare le prove scritte e orali a causa di una prova preselettiva che non ha alcuna valenza ai fini della valutazione dell'idoneità finale ed ha solo funzione di mero sfolgimento, viola il legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente stessa, nonché le prescrizioni fissate dal bando di concorso.

Orbene, come già ampiamente esposto, l'odierna ricorrente dopo essere stata ammessa con riserva alle prove scritte del concorso "de quo", ha superato le stesse e poi ha superato anche le prove orali confidando nella correttezza della procedura concorsuale fino ad allora espletata.

L'amministrazione resistente, si è stranamente ricordata solo dopo lo svolgimento della prova di concorso che la ricorrente era stata ammessa con riserva alle prove scritte, e a quel punto avrebbe dovuto considerare
oramai "assorbita" la prova preselettiva, tesa solo allo sfolgimento dei concorrenti dalle prove scritte e orali superate dalla ricorrente anche
perché ai sensi dell'art. 8 comma 13 la prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE S. PERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33
ROMA VIALE GORIZIA 25/C
TEL. 0823323786 FAX 0823313807
PEC: avvenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Il non averlo fatto fa configurare la violazione, oltre che della normativa in epigrafe e della *lex specialis*, anche dei generali e fondamentali principi costituzionali, di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, garantiti dall'esclusione di ogni criterio discriminatore o che possa alterare la valutazione nei pubblici concorsi, e, quindi, dall'effettivo rispetto delle condizioni di uguaglianza nella valutazione tra i candidati.

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 CPA

Si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di voler ordinare all'Amministrazione resistente, ove lo ritenesse opportuno ai fini del decidere, l'acquisizione di tutti gli atti afferenti il procedimento in esame

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

Il fumus si evince da quanto esposto in ricorso.

Il danno grave e irreparabile si sostanzia nel fatto che la ricorrente viene, con una valutazione illegittima irragionevole e illogica, privata del sacrosanto diritto a conseguire l'idoneità al concorso di dirigente scolastico con conseguente inserimento nelle graduatorie di merito. Si chiede pertanto che Codesto Ecc.mo Tribunale, accolga la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, impregiudicata la posizione degli abilitati.

Occorre inoltre evidenziare che la sospensione monocratica inaudita altera parte si rende necessaria a seguito della nomina delle sottocommissioni che devono valutare i titoli e formare la graduatoria di

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33
ROMA VIALE GORIZIA 25/C
TEL. 0823325786 FAX 0823211507
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

merito. Tale procedura si concludere con molta probabilità entro una decina di giorni ed il non riammettere subito la ricorrente, dandole la possibilità di farle valutare i titoli, significa crearle un danno di altissima e insostenibile portata lesiva

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrarius relictis*, accogliere il presente ricorso e le relativa domanda di sospensione del provvedimenti impugnati e per l'effetto riformare e/o annullare il provvedimento prot. n. AOODRCA 4344 del 16 giugno 2014 a firma del Direttore Generale Diego Bouche' notificato alla ricorrente con racc.ta A/R n. 14135490256-2 il 7.7.2014 avente ad oggetto "Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.... - Comunicazione esclusione dalla procedura concorsuale". Con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Avv. Renato Labriola





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Uff. V – Dirigenti scolastici*

Raccomandata A/R
Prot.n. AOODRCA. 4364

Napoli, 16 GIU. 2014

Alla prof.ssa Clotilde Zampognaro
Via Aldo Moro, 5
80045 Pompei

OGGETTO: Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi. (D.D.G. – *MUR 13.07.2011 – G.U. 4ª Serie Speciale Concorsi - n. 56, del 15-7-2011*) – Comunicazione esclusione dalla procedura concorsuale

In riferimento all'oggetto, esaminati gli atti in possesso dell'Amministrazione, con la presente si dispone l'esclusione della S.V. dalla procedura concorsuale epigrafata ai sensi dell'art. 3 co.7 del Bando di concorso letto in combinato disposto con gli artt. 6 e 8.

A decorrere dalla data di notifica del presente atto, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, entro 60 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE

Diego Bouche